

PROBLEMI DEL FINE VITA, DIRITTO PENALE, LAICITÀ POLITICA. A PROPOSITO DI UN REFERENDUM ABROGATIVO

di Domenico Pulitanò

SOMMARIO: 1. Il referendum abrogativo sull'art. 579 cod. pen. – 2. Gli approcci contrapposti nel processo Cappato. – 3. Autodeterminazione e consenso. – 4. L'aiuto a morire: un problema di autodeterminazione? – 5. Lo spazio della politica legislativa. – 6. Laicità politica e concezioni comprensive.

1. Il referendum abrogativo sull'art. 579 cod. pen.

La richiesta di referendum abrogativo parziale dell'art. 579 cod. pen., che ha ottenuto un elevatissimo numero di firme, ha riportato in primo piano – allargati al problema dell'eutanasia – problemi di disciplina già toccati dalla Corte costituzionale nelle due pronunce sull'aiuto al suicidio.

Nel sito *eutanasialegale.it* i promotori del referendum spiegano che “*tecnicamente il quesito lascia intatte le tutele per le persone vulnerabili, i minori di 18 anni, le persone che non sono in grado di intendere e di volere, quelle il cui consenso è stato estorto, e potrà introdurre nel nostro paese il diritto all'aiuto medico alla morte volontaria. Ne precisano l'effetto nei seguenti termini: “l'eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti indicati dalla sentenza della Consulta sul caso Cappato”.*

È ragionevole supporre che sia questo l'obiettivo dei tanti firmatari della richiesta. La portata del referendum è più ampia: l'abrogazione parziale dell'art. 579 cp, come formulata nel quesito, farebbe venir meno la penalizzazione dell'omicidio del consenziente *non solo in presenza dei requisiti indicati dalla Corte costituzionale per l'aiuto al suicidio*, ma in qualsiasi caso vi si sia stata una richiesta di eutanasia da parte di una persona capace di intendere e di volere.

Lo iato fra gli effetti immediati d'una vittoria del referendum e la presentazione nel sito dei promotori è uno iato fra effetti giuridici e intenzioni politiche. L'obiettivo politico dichiarato è *legalizzare l'eutanasia attiva in presenza dei requisiti indicati dalla sentenza della Consulta sul caso Cappato*. Sta in questo obiettivo l'*appeal* politico ed etico dell'iniziativa referendaria.

La più ampia portata degli effetti dell'eventuale successo del referendum, rispetto alle intenzioni dichiarate, corrisponde all'ampiezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nel processo Cappato dalla Corte d'assise di Milano. È un'impostazione che la Corte costituzionale *non* ha accolto: l'accoglimento della questione di (il)legittimità costituzionale del divieto di aiuto al suicidio è stato limitato ai

casi in cui sussistano certi requisiti, specificamente indicati nell'ordinanza n. 207/2018 e poi nella sentenza n. 242/2019¹.

La portata più ampia dei quesiti referendari, rispetto agli obiettivi politici dell'iniziativa, è specchio ed effetto della difficoltà tecnica di formulare richieste di abrogazione parziale dell'art. 579; una difficoltà che appare manifesta nel *taglia e incolla* di pezzi diversi del testo vigente, con i quali è stato ricomposto un testo nuovo.

Se e quali problemi possano porsi nel giudizio di ammissibilità del *referendum*, non è un tema delle riflessioni che qui propongo su una iniziativa di politica del diritto, quale è un referendum abrogativo. Sono riflessioni che potrebbero venire in rilievo per le valutazioni politiche degli aventi diritto a votare.

2. Gli approcci contrapposti nel caso Cappato.

Nel processo Cappato erano contestati (per ordinanza del GIP) entrambi i reati di cui all'art. 580 cod. pen.: rafforzamento del proposito suicida e aiuto al suicidio. La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'assise ha riguardato l'incriminazione dell'aiuto al suicidio *"nella parte in cui"* prescinde dal contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio (con riferimento agli artt. 3, 13 comma 1, 117 Cost. in relazione agli artt. 2 e 8 della CEDU), e la cornice edittale di pena prevista nell'art. 580. Sotto forma di questione di illegittimità *parziale* della fattispecie di aiuto al suicidio, in realtà l'ordinanza di rimessione ne contestava *in toto* la legittimità *quale fattispecie autonoma*: lo spazio d'una possibile rilevanza penale dell'aiuto veniva ravvisato soltanto all'interno della fattispecie (non messa in discussione) di istigazione o rafforzamento del proposito suicida. L'aiuto al suicidio non potrebbe essere che una fattispecie satellite: funzionerebbe come ragione di aggravamento della pena, non come autonomo discrimine fra il lecito e l'illecito.

L'idea di fondo dell'eccezione d'incostituzionalità è sintetizzata in questa frase: *"Il riconoscimento del diritto di ciascun individuo di autodeterminarsi anche su quando e come porre fine alla propria esistenza, rende ingiustificata la sanzione penale nel caso in cui le condotte di partecipazione al suicidio siano state di mera attuazione di quanto richiesto da chi aveva fatto la sua scelta liberamente e consapevolmente. In quest'ultima ipotesi, infatti, la condotta dell'agente 'agevolatore' si pone solo come strumento per la realizzazione di quanto deciso da un soggetto che esercita una sua libertà e risulta di conseguenza non lesiva del bene giuridico tutelato dall'art. 580, salvo poter essere altrimenti sanzionata"*.

L'eccezione di legittimità costituzionale, come formulata dalla Corte d'assise, sottendeva una ridefinizione del bene giuridico tutelato, e in ciò è stata ravvisata *una delle argomentazioni più significative* dei giudici milanesi: il riconoscimento dell'autonomia personale, e del diritto a rifiutare cure anche necessarie *quoad vitam*, come basi di un

¹ Fra i commenti alla sentenza, AA.VV., *La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso cappato-Antoniani*, a cura di G. D'ALESSANDRO e O. DI GIOVINE, Torino 2020.

cambio di prospettiva nell'individuazione del bene giuridico protetto dall'art. 580 c.p., spostando il fuoco della tutela sulla libertà di autodeterminazione del singolo².

La questione di legittimità costituzionale, *così come sollevata dalla Corte d'assise di Milano*, è stata valutata nel merito e motivatamente respinta. L'incriminazione dell'aiuto al suicidio (al pari di quella dell'istigazione) è *funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili; è protezione da una scelta estrema e irreparabile.*

Assumere come oggetto di tutela l'autodeterminazione del singolo sarebbe una rimodulazione dell'impianto di tutela³; non è un'interpretazione delle norme penali vigenti. La tutela della vita, chiaramente leggibile nei testi normativi, vale anche quando l'avente diritto esprima una volontà diversa. È un'impostazione che ha radici storiche ed etiche assai più profonde dell'ideologia autoritaria da cui è nato il codice Rocco.

Dando rilievo al *diritto di ciascun individuo di autodeterminarsi anche su quando e come porre fine alla propria esistenza*, l'argomentazione della Corte milanese sottendeva un rifiuto del paternalismo penale, senza un'esplicita discussione. Si definisce *paternalistica la norma penale che protegge il soggetto da decisioni in suo danno, punendolo se egli stesso agisce od omette o punendo un terzo se agisce od omette per lui con il suo consenso⁴*. Paternalismo *diretto*, se la norma si rivolge contro il soggetto cui intende apprestare tutela (es.: obbligo di indossare caschi o altri mezzi di protezione personale). Paternalismo *indiretto* se la norma si rivolge contro un terzo, come nell'art. 580 c.p: l'incriminazione dell'aiuto al suicidio è un caso paradigmatico di paternalismo indiretto.

L'autonomia come sovranità, nel modello di Feinberg, è un *all or nothing concept*: la sovranità su se stessi non è tale se viene limitata. La scelta di morire è il limite estremo e la casistica praticamente più importante.

3. Il consenso fra tipicità e giustificazione.

Nella teoria del reato la questione del consenso copre uno spazio per così dire a cavallo fra tipicità e giustificazione. Il consenso (del portatore dell'interesse tutelato) esclude la tipicità del fatto *quando il dissenso è elemento essenziale, esplicito o anche solo implicito, della fattispecie*; oppure può essere causa di giustificazione di un fatto che di per sé sarebbe penalmente tipico.

² A. MASSARO, *Il caso Cappato di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio?*, in *Dir. pen. cont.*, 14 giugno 2018, p. 6.

³ Come tale era stata presentata da G. FIANDACA, *Il diritto di morire tra paternalismo e liberalismo penale*, in *Foro it.*, 2009, V, 227 ss.

⁴ Testo di riferimento è J. FEINBERG, *The moral limits of criminal law*, Oxford, 1984-1988, in particolare il volume intitolato allo *Harm to self*. Nella dottrina italiana, *ex multis*, M. ROMANO, *Danno a se stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008; A. SPENA, *Esiste il paternalismo penale? Un contributo al dibattito sui principi di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1234s.; AA. VV., *Sulla legittimazione del diritto penale*, a cura di G. FIANDACA e G. FRANCOLINI, Torino 2008; AA.VV., *Laicità, valori e diritto penale*. *The moral limits of criminal law*. In ricordo di *Joel Feinberg*, a cura di A. CADOPPI, Milano 2010.

La distinzione di piani fra tipicità e giustificazione ha a che fare con i rapporti fra il consenso (la volontà dell'interessato) e l'assetto d'interessi che è oggetto della norma penale. La normale vita quotidiana è intessuta di attività che sono lecite in quanto liberamente consentite, ma che divengono *offensive – e dunque illecite* – se (solo se) realizzate contro il consenso. Dal banale taglio dei capelli all'ingresso in casa di altri, al compimento di atti sessuali, per innumerevoli relazioni interpersonali il consenso segna il discrimine fra ciò che è o non è *di per sé offensivo, e dunque* fra ciò che può o non può essere sensatamente formalizzato come un tipo d'illecito.

La rilevanza assegnata all'assenza di un valido consenso, nella tipizzazione di fatti illeciti, *rispecchia un modello di convivenza fondato sulle libertà*: libertà generale di autodeterminazione (offesa dal delitto di violenza privata), libertà sessuale, libertà nella partecipazione al traffico giuridico sulla base di una volontà non viziata. È possibile influire su altri, avere rapporti sessuali, entrare con altri in rapporti patrimoniali traendone vantaggio, nell'esercizio di libertà che trovano un limite nella libertà degli altri. *Il diritto penale ripartisce sfere di libertà*: le modalità di condotta vietate sono vietate a tutela dell'uguale libertà di tutti. Nei casi in cui l'assenza di consenso è costitutiva del tipo d'illecito, *volenti non fit iniuria* è davvero una regola generale e incondizionata.

Rispetto ai divieti contenuti nel codice Rocco (art. 579 e 580) l'autodeterminazione del singolo pone un problema di eventuali limiti di legittimità di una *tutela paternalistica della vita*. Lo spazio in cui teoricamente si colloca il problema del paternalismo è quello che nella teoria del reato è assegnato o può essere teoricamente assegnato al consenso scriminante.

4. L'aiuto a morire: un problema di autodeterminazione?

I problemi dell'aiuto al suicidio e dell'eutanasia sono spesso inquadrati nella prospettiva dell'autodeterminazione. È la prospettiva del Tribunale costituzionale tedesco, nella sentenza del 26 febbraio 2020 che ha invalidato il residuo ambito di incriminazione di attività professionalmente organizzate per l'assistenza al suicidio. Il §. 217 StGB, novellato nel 2015, è stato ritenuto un illegittimo ostacolo alla possibilità di esercitare il diritto *auf selbstbestimmtes Sterben* (autodeterminazione nel morire) implicante la libertà di cercare aiuto da terzi⁵.

Per inquadrare problemi che hanno a che fare anche con attività di altre persone, la prospettiva dell'autodeterminazione non è sufficiente. Una richiesta di aiuto al suicidio, o di eutanasia, chiede come risposta una determinazione di altri. Ed è la decisione dell'altro, il destinatario della richiesta d'aiuto, l'oggetto delle norme che incriminano l'aiuto al suicidio e/o l'eutanasia a richiesta.

Nel normale approccio ai problemi di legittimazione di divieti penali, è normale guardare alla posizione del destinatario del precetto. In questa prospettiva ha senso domandarsi se e come i divieti di cui agli artt. 579 e 580 cod. pen. incidano sulla libertà giuridica e morale

⁵ M. ROMANO, *Suicidio assistito e Corti costituzionali italiana e tedesca*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, p. 33 ss.

del destinatario della richiesta di aiuto a morire: come regola *generale* dei rapporti fra soggetti morali (lasciando da parte casistiche speciali) i divieti penalmente sanzionati di cui agli artt. 579 e 580 cod. pen, sono divieti legittimi? E ragionevoli, o no?

Portare in primo piano il problema dell'incidenza del divieto sul suo destinatario significa recuperare il punto di vista da cui usualmente si guarda ai problemi di legittimazione del penale: là dove divieti *indirettamente* paternalistici non intaccano interessi legittimi dei destinatari, non si pone il fondamentale limite morale all'intervento penale, cioè la protezione *dei destinatari dei precetti* da ingiustificate restrizioni della loro libertà.

Precetti indirettamente paternalistici possono avere una ragionevole giustificazione *di principio*, in quanto siano regole ragionevoli del rapporto fra più persone. È il caso dei divieti di aiuto al suicidio e di uccisione di chi ne faccia richiesta. La tutela della vita ne è, in via di principio, una giustificazione forte, largamente accettata. È sullo sfondo di questi divieti generali che si pongono i problemi concernenti situazioni in cui la richiesta di aiuto a morire possa (o debba) essere ritenuta meritevole di considerazione.

Nel sito *eutanasialegale.it* leggiamo che il referendum *potrà introdurre nel nostro paese il diritto all'aiuto medico alla morte volontaria*. Come farsi carico della persona gravemente sofferente che vorrebbe essere aiutata a morire, è un problema che già si pone alla luce delle pronunce della Corte costituzionale sull'art. 580: la procedura delineata, che passa attraverso il servizio sanitario nazionale, può (o deve) essere articolata nella previsione di doveri specifici?

Il Tribunale costituzionale tedesco, nella sentenza che ha affermato la libertà di cercare assistenza al suicidio, ha affermato che va rispettata la libertà di rifiutare una prestazione non coerente con le proprie concezioni morali. La Corte costituzionale italiana, nel delineare i problemi dell'auspicato intervento del legislatore, ha posto il tema della obiezione di coscienza. È da escludere che in capo a terze persone in genere possa venire legittimamente configurato un *dovere* giuridico di aiutare altri a realizzare un proposito suicida. Ciò sarebbe lesivo della libertà di coscienza su una questione di spiccata rilevanza morale. I compiti del pubblico servizio sanitario, nel modello delineato dalla Corte costituzionale, riguardano l'accertamento dei presupposti di legittimità della richiesta, ed anche (secondo una ragionevole interpretazione) apprestamento delle condizioni per la prestazione dell'aiuto *da parte di chi sia disponibile*.

5. Lo spazio della politica legislativa.

Di fronte a questi problemi si apre lo spazio della politica, aperto a soluzioni legislative diverse nei limiti segnati dai principi costituzionali. Il referendum abrogativo è appunto un'iniziativa politica.

Le questioni riaperte dal referendum sull'art. 579 cod. pen. riguardano non solo il rapporto fra diversi diritti della persona (vita, benessere, autonomia morale) che pongono problemi di riconoscimento e (per quanto possibile) di conciliazione.

Riguardano il rapporto fra la persona che chiede aiuto a morire, ed altre persone e istituzioni.

L'effetto della vittoria del referendum sull'art. 579, così come è stato formulato, sarebbe l'affermazione a tutto campo della libertà di autodeterminazione, recuperando sul piano della politica legislativa il principio *volenti non fit iniuria*. È la medesima impostazione prospettata dall'ordinanza di rimessione nel processo Cappato, comprendente anche la parte non accolta dalla Corte costituzionale.

Per l'antipaternalismo alla Feinberg, problema cruciale sarebbe la volontarietà delle scelte. Più la condotta richiesta o consentita è dannosa o rischiosa, più elevati debbono essere lo standard della volontarietà e lo standard dell'accertamento. Nei casi in cui le conseguenze siano più gravi o irreparabili, sono giustificati divieti temporanei, fino a che non sia affidabilmente accertato se vi sia o non vi sia una libera manifestazione di volontà di una persona capace. Ma quando la capacità e volontà libera sia accertata, non sarebbe giustificata alcuna limitazione alla rilevanza della volontà espressa dall'interessato. *Per il liberale* – ribadisce Feinberg nel capitolo sulla scelta più tragica, la *choice of Death* – *conta solo la volontarietà della richiesta*; dolore e sofferenze e brevità della vita residua non sono necessari per legittimarla⁶.

Qual è il significato e valore di questa teoria? *Ovviamente*, scrive Feinberg, usi argomentativi della dottrina – *both in law and morals* – saranno effettivi nella misura in cui la dottrina sia persuasiva. La *dimostrazione della dottrina non è possibile*, ma il lettore potrà trovare risonanze *with something in his most fundamental moral attitudes*⁷.

Nell'orizzonte del liberalismo *politico*, l'antipaternalismo *di principio* è una fra le concezioni *comprehensive* che hanno titolo a confrontarsi in una sfera pubblica aperta. Norme penali paternalistiche *fanno problema*.⁸

Con riguardo all'aiuto al suicidio, la Corte costituzionale ha preso una chiara e ferma posizione contro posizioni estreme fra loro contrapposte. Da un lato, contro l'assolutizzazione incondizionata di una supposta protezione del diritto alla vita che rischia di capovolgere nel suo contrario: in *dovere di vivere a qualsiasi costo di sofferenza*. Dall'altro lato, contro la pretesa di spingere al massimo le pretese di aiuto a morire, con indebolimento del rispetto dovuto alla vita degli altri. L'appello all'autodeterminazione non è un criterio di per sé risolutivo di problemi concernenti rapporti fra persone.

Sul piano politico, la decriminalizzazione dell'uccisione di chi ne faccia richiesta sarebbe una soluzione discutibile (anche a ritenerla non illegittima in presenza di un consenso valido, positivamente accertato). Anche chi ritenga, laicamente, la possibilità del suicidio e dell'eutanasia come ultima chiave per uscire dalla prigione di condizioni esistenziali inaccettabili⁹, può ritenere preferibile, senza peccare d'incoerenza, un ordine giuridico dei rapporti intersoggettivi che tenga fermo il precetto *“non aiutare altri a*

⁶ *Harm to Self*, p. 351.

⁷ *Harm to Self*, p. 52.

⁸ In quest'ottica è stata impostata la questione di legittimità costituzionale in materia di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, che la Corte costituzionale ha respinto (sentenza n.141/2019).

⁹ Riferimenti in M. BARBAGLI, *Congedarsi dal mondo*, Bologna 2009.

morire”, anche di fronte a una richiesta in tal senso, salvo che in casi specifici fortemente caratterizzati (del tipo di quelli cui ha fatto riferimento la Corte costituzionale).

In via di principio, l’uccisione dell’altro non è una possibilità da prendere in considerazione. In questo senso il divieto protegge, paradossalmente, anche i suoi destinatari¹⁰. Non pregiudica alcun loro legittimo interesse. Al contrario, li tiene al riparo dall’esposizione al problema: in condizioni normali, nessuno è tenuto a farsi carico di richieste di morte. E nessuno ha il diritto di scaricare su altri un tale problema morale¹¹.

6. Laicità politica e concezioni comprensive.

La politica non è finora riuscita ad arrivare a soluzioni condivise sui problemi posti dalla Corte costituzionale nelle pronunce sull’aiuto al suicidio. Come si inserisce in questo contesto (se sarà ritenuto ammissibile) il referendum abrogativo sull’art.579?

Nel prendere posizione (andare o non andare a votare? Votare sì o no?) ci troveremo a ragionare sullo scarto fra i possibili effetti del referendum e le intenzioni dichiarate dai promotori. Tale scarto – specchio ed effetto di evidenti difficoltà tecniche – ha un’evidente rilevanza politica: i promotori del referendum hanno tacitamente preso le distanze dagli effetti abrogativi immediati, ponendo l’accento sulla parte realmente motivante e difendibile.

L’esito favorevole del referendum potrebbe (vorrebbe?) essere il primo passo verso una soluzione che faccia cadere effetti immediati troppo spinti, e punti sull’obiettivo specifico dichiarato: *consentire l’eutanasia attiva in presenza dei requisiti indicati dalla sentenza della Consulta sul caso Cappato* (e non invece in altri casi che pure ricadrebbero negli effetti immediati).

Prendere posizione sul referendum e su scenari successivi rientra ovviamente nelle libertà di valutazione e di scelta degli aventi diritto. Qui mi interessa segnalare (forse enfatizzare) le differenze fra i possibili scenari: accettazione dell’effetto abrogante in tutta la sua ampiezza, che sarebbe l’effetto immediato del successo del referendum, oppure una successiva iniziativa legislativa che apra all’eutanasia attiva solo nei limiti segnati dalla Corte costituzionale per l’aiuto al suicidio.

La rilevanza pratica dell’effetto abrogante (*volenti non fit iniuria*) può ritenersi minima: una richiesta di eutanasia è difficilmente ipotizzabile fuori dei casi considerati dalla Corte costituzionale. Molto forte sarebbe invece la valenza simbolica del ritrarsi della tutela penale della vita in situazioni nelle quali non v’è alcuna seria ragione

¹⁰ Questo punto è ripreso da S. CANESTRARI, *I fondamenti del biodiritto penale e la legge 22 dicembre 2017*, n. 219, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2108, p. 75.

¹¹ Un inquietante (ancorché ben poco realistico) elenco di problemi è fatto da Feinberg: accetto di ucciderti se mi dai x; oppure, peggio ancora: se accetti di essere ucciso darò o farò x a vantaggio di a. Si tratta di situazioni che possono essere risolte anche negando l’esistenza (o postulando *juris et de jure* l’inesistenza) di un consenso valido, sufficientemente libero; ma c’è da domandarsi se, in una ragionevole regolazione giuridica dei rapporti fra persone, non sia preferibile tagliare via un siffatto campo di problemi.

giustificativa (nemmeno nella valutazione dichiarata dai promotori del referendum) ma sarebbe comunque decisiva la volontà dell'interessato.

Il referendum sull'art. 579 è un'iniziativa avviata sotto la bandiera di una laicità che si presenta come concezione comprensiva (in senso rawlsiano: concezioni del mondo e della vita). Sul piano politico, la laicità come concezione comprensiva è cosa diversa dalla laicità politica, intesa come apertura a concezioni comprensive diverse, che possano confrontarsi in uno spazio di libertà.

Fuoriesce dall'ottica del liberalismo politico l'affermazione del laicissimo Paolo Flores d'Arcais secondo cui *"le dispute sul fine vita, sul suicidio assistito, sull'eutanasia, non dovrebbero neppure avere luogo ... se si prendono sul serio eguaglianza di dignità e libertà"*¹². Giusto al contrario, queste dispute sono espressione del *pluralismo in bioetica, dell'eguaglianza di dignità e libertà* di concezioni comprensive diverse, che hanno uguale titolo a confrontarsi nella sfera pubblica politica.

Certo, una *completa neutralità del diritto* è impensabile, ed implausibile una finzione di neutralità della discussione sul diritto. Anche il diritto penale opera scelte di valore, più o meno condivise, più o meno inclusive o escludenti, mai neutre rispetto alle possibili alternative. *"Nessuna filosofia politica e nessun insieme di principi politici può pretendere di essere universale, se per universale si intende 'universalmente accessibile a tutti' o 'universalmente sostenibile da tutti', indipendentemente da quello che credono"*¹³.

In una democrazia liberale c'è bisogno di scelte normative che possano essere accettate a partire da concezioni comprensive diverse, sulla base di valori condivisi, attraverso possibili consensi per intersezione. Anche sui problemi del fine vita, fare i conti con il pluralismo è nello spirito della laicità politica, più dell'imposizione di una soluzione radicalmente libertaria, sostenuta da alcuni e avversata da altri con ragioni serie. *"Il tema del fine vita non riguarda solo i singoli individui, le singole vite, ma la cultura condivisa di una intera società ... non si tratta di un problema di diritti individuali, di libertà, ma molto di più, perché è la chiave volta di una civiltà, di una cultura condivisa. Una cultura che non vede semplicisticamente contrapposti cattolici e laici, ma che vede molte posizioni diverse, molte sfumature, paure, speranze"*¹⁴.

Di fronte a posizioni sostenute invocando valori sostanziali forti, l'invocazione di neutralità *"non è forse il riflesso di una strategia sin troppo timida, poco assertiva, a stento idonea a contenere l'urgenza di problemi globali?"*. Questo interrogativo, posto da un filosofo laico, sollecita una riflessione etica che non si limiti ad invocare i principi del liberalismo politico, ma si impegni ad *"approfondire le premesse della condotta morale, valutare entro cornici teoriche più rigorose le conseguenze delle azioni, comparare le istanze e le soluzioni morali dei vari popoli ed epoche, cercando – sperimentalmente e logicamente – soluzioni praticabili, ma commisurate alla magnitudine dei problemi e alla dimensione dell'umanità, nel doppio senso della specie umana e della dignità che le compete"*¹⁵.

¹² P. FLORES D'ARCAIS, *Questioni di vita e di morte*, Torino 2019, p. 6.

¹³ CH. LARMORE, *Dare ragioni*, Torino 2008, p. 127.

¹⁴ Così autorevoli voci del mondo cattolico: L. SCARAFFIA e F. CANCELLI, *Nella morte a occhi aperti. Cattolici, laici e conflitto di valori*, Brescia, 2021, p. 189.

¹⁵ R. BODEI, *L'etica dei laici*, in *Le ragioni dei laici*, a cura di Preterossi, Bari, 2005, p. 25.

Al termine d'una appassionata analisi critica della illusione di neutralità liberale, è stata espressa l'idea che *“impegnarsi pubblicamente in modo più sostanziale sui nostri dissensi etici potrebbe servire a fondare il nostro reciproco rispetto su una base più robusta, anziché più fragile”*¹⁶. Quali siano le 'riserve di senso' e le energie morali su cui possano fare affidamento le società organizzate come ordinamenti di democrazia liberale, è questione di fatto che eccede l'orizzonte del diritto, ed è sempre aperta alle dure verifiche della storia. La famosa formula di Böckenförde (lo stato liberale poggia su presupposti che non è in grado di garantire) addita il problema della *non autosufficienza* di un discorso puramente normativo.

Sui problemi dell'aiuto a morire, da posizioni culturali e politiche sensibili a esigenze di laicità liberale, anche molto diverse fra loro, sarebbe politicamente saggio (confido non sia un *wishful thinking*) un confronto non racchiuso in contrapposizioni schematiche su un quesito referendario. Un confronto aperto, consapevole della comune appartenenza a una società fondata su valori comuni di libertà ed uguaglianza e rispetto reciproco.

¹⁶ M. SANDEL, *Giustizia*, Milano 2010, p. 301.